

Valutazioni e falso in bilancio. Attualità e prospettive¹

1. Le false comunicazioni sociali

Parecchi anni or sono, forse una dozzina, ebbi modo di leggere la notizia secondo la quale era stato "accertato" che una società aveva costituito dei "fondi neri" attraverso la sottovalutazione di taluni elementi dell'attivo patrimoniale, allo scopo di costituirsi delle disponibilità occulte da utilizzare per il pagamento di "tangenti": ciò aveva provocato l'incriminazione dei responsabili per false comunicazioni sociali.

Se un mio studente del primo anno avesse svolto un simile ragionamento in sede di esame di Ragioneria, sarebbe stato sicuramente respinto, con l'invito a ripresentarsi soltanto dopo aver diligentemente rivisto l'intero programma: c'è da augurarsi che la notizia riportata dalla stampa non corrispondesse al contenuto effettivo dell'attività degli inquirenti, ma non lo si può escludere a priori.

Tutto ciò mi lascia supporre che non sempre chi utilizza dei termini tecnici lo fa con la dovuta conoscenza ed accortezza, rischiando talora di provocare gravi danni.

Il delitto previsto dall'allora vigente art. 2621, n. 1 del codice civile è assurto agli onori delle cronache nei primi anni novanta ed è tuttora oggetto di studi e dibattiti, anche a causa delle modifiche intervenute nella normativa. Tali interventi hanno riguardato sia la disciplina penale delle false comunicazioni sociali, ora regolata dai nuovi articoli 2621 e 2622², sia il contenuto del bilancio d'esercizio, che ha costituito, nella maggioranza dei casi, l'oggetto delle comunicazioni ipotizzate come false³.

Con riferimento alla normativa vigente prima della riforma del 2002, la prevalente giurisprudenza di merito e la maggior parte delle sentenze della Corte di Cassazione sembrano concordare su alcuni punti di base⁴:

- le false comunicazioni punite dall'articolo 2621 riguardano «fatti non rispondenti al vero»;
- le valutazioni di bilancio, pur comportando operazioni dell'intelletto umano rientranti nell'ambito della discrezionalità tecnica, possono essere

¹ Relazione tenuta nel convegno promosso il 25 novembre 2005 a Rimini dalla Camera penale della Romagna, con il titolo "Le problematiche attuali del diritto penale di impresa".

² D. lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

³ D. lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e 17 gennaio 2003, n. 6.

⁴ Per una completa analisi giuridica, si rinvia al recente lavoro di NICOLA MAZZACUVA, *Il falso in bilancio. Casi e problemi*, CEDAM, 2004, pagine 103 e seguenti ed alla copiosa bibliografia ivi citata.

considerate "false" quando sono contrarie a criteri legali di verità sanciti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

- secondo una parte della giurisprudenza, in tema di valutazioni non esiste però una *verità oggettiva ed assoluta*, ma una fascia di valori ragionevoli, al di là dei quali si oltrepassa il limite della discrezionalità concessa al redattore del bilancio;
- secondo un'altra parte, il concetto di *verità legale* è l'unico parametro che individua l'eventuale falsità delle valutazioni, nel senso che esse non devono rispecchiare i valori "effettivi" dei singoli elementi del patrimonio sociale, ma devono essere conformi ai criteri legali di valutazione, a pena di "falsità"⁵.

Con l'avvento della normativa introdotta nel 2002, intervengono sostanziali modifiche⁶, due delle quali riguardano direttamente l'oggetto delle nostre osservazioni: da un lato viene ridefinito l'oggetto della falsità, nei "fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione", dall'altro vengono stabilite delle "soglie quantitative" dell'informazione falsa od omessa, individuate nella misura del 5% del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte e dell'1% del patrimonio netto; per le valutazioni estimative lo scostamento non punibile è fissato nel 10%.

I commenti della dottrina alle nuove norme spaziano tra chi ritiene che l'espresso richiamo a fatti materiali esclude le valutazioni dalla fattispecie delle false comunicazioni e chi, invece, attribuisce all'inciso «ancorché oggetto di valutazioni» l'esplicito riconoscimento delle valutazioni come possibile informazione falsa, passando per l'interpretazione che rappresenta una soluzione intermedia, nel senso che non è punibile il semplice inserimento in bilancio di valori «*difformi da quelli che sono i criteri legalmente predeterminati, qualora, ad esempio, la nota integrativa offra delle informazioni sufficienti a comprendere il percorso logico posto in essere da chi ha compilato il bilancio*⁷».

2. L'esistenza di valutazioni "conformi a criteri legali di verità"

Da quanto precedentemente indicato, sembra opinione diffusa che siano individuabili valori corrispondenti ai criteri dettati dalle norme del codice civile e che la "discrezionalità tecnica", da taluni riconosciuta e da altri negata al redattore del bilancio, consista unicamente nella possibilità di discostarsi da tali valori giuridica-

⁵ Secondo questa concezione si avrebbe una netta "prevalenza della forma sulla sostanza".

⁶ MAZZACUVA, *cit.* pag. 14.

⁷ MAZZACUVA, *cit.*, pag. 123.

mente riconosciuti. Da ciò, la dottrina giuridica, la giurisprudenza ed infine il legislatore hanno cercato di individuare l'*intervallo di non punibilità* di tale scostamento.

Cercheremo di dimostrare in queste pagine che l'assunto si basa su di un equivoco inerente la natura stessa del fenomeno "valutazioni".

2.1. Le valutazioni

Cosa sono ed a cosa servono le "valutazioni" nel bilancio d'esercizio? Esistono bilanci privi di valutazioni?

Per rispondere a queste domande in modo intuitivo ed immediato, mi sia consentito di proporre un esempio: supponiamo che una società venga costituita il 2 gennaio di un certo anno, svolga la propria attività e, prima del 31 dicembre del medesimo anno, abbia conseguito l'oggetto sociale, venga liquidata e sciolta. Il suo bilancio, redatto secondo le norme previste dal codice civile, sarà costituito *esclusivamente da valori certi, non suscettibili di alcuna valutazione*. Se, al contrario, la sua attività si svilupperà per un numero "n" di anni, superiore all'unità, *tutti i suoi bilanci* conterranno, accanto a valori certi, anche valori stimati, congetturati e presunti.

Questo banale esempio ci consente di definire in modo incontrovertibile cosa siano ed a cosa servano le "valutazioni di bilancio", almeno secondo la dottrina prevalente nell'Europa continentale⁸: se un bilancio è riferito all'intera vita dell'azienda, esso non fa altro che rappresentare come l'attività aziendale abbia sostenuto costi ed altri componenti negativi, che sono stati sicuramente misurati da uscite di denaro ed ottenuto ricavi ed altri componenti positivi, che sono stati altrettanto sicuramente misurati da entrate di denaro. La loro differenza rappresenta in modo certo il risultato economico relativo all'intera vita dell'azienda.

Il capitale netto finale è interamente rappresentato da denaro contante ed è esattamente uguale all'eventuale conferimento iniziale, più tutti gli eventuali ulteriori apporti, meno tutti gli eventuali prelievi, più o meno il risultato economico.

Non vi è nulla da valutare e, se si dovesse riscontrare che un qualsiasi elemento del bilancio non corrisponde al vero, l'intero bilancio sarebbe irrimediabilmente *falso* (o non vero), indipendentemente dall'entità della differenza riscontrata.

Ben diversa è la situazione nella seconda ipotesi: come è noto⁹, il bilancio ordinario (o d'esercizio) ha lo scopo di "isolare" all'interno dell'attività aziendale, che si

⁸ Vedremo nella seconda parte del presente lavoro come il termine "valutazione" possa assumere anche diversi significati.

⁹ La bibliografia economico aziendale sulle valutazioni di bilancio è smisurata: praticamente non esiste studioso di Ragioneria che non abbia trattato l'argomento. Per nostra comodità, rinviemo agli Autori che abbiamo avuto l'occasione di citare in G. CAPODAGLIO, *Le valutazioni aziendali ordinarie*, volume primo, CLUEB, Bologna, 1997 capitolo primo.

svolge in modo continuo, una "porzione" riferibile *convenzionalmente* ad un periodo breve, normalmente di durata annuale.

Tale convenzionale riferimento avviene attraverso operazioni (le valutazioni) che si basano su di una conclamata "finzione": si finge che alla mezzanotte di un determinato esercizio cessi per un istante di battere il cuore dell'azienda, per riprendere l'istante successivo, alle ore zero del primo gennaio.

Tutti ben sanno che non è così, ma tutti accettano questa convenzione, perché è l'unica che consenta di anticipare un calcolo, che potrebbe essere svolto utilizzando esclusivamente valori certi, ma soltanto dopo la definitiva cessazione della vita aziendale.

Possiamo segnalare una delle principali fonti di equivoco utilizzando le parole di un Maestro che più di altri ha utilizzato il rigore scientifico, senza mai indulgere a fenomeni "di moda"¹⁰: gli elementi patrimoniali, siano essi attivi che passivi, hanno tutti un «*comune significato economico, ..., come palesi "materializzazioni" della gestione "in corso" emergenti*» a fine esercizio. Il significato di tali materializzazioni è da ricercarsi nel concetto di «... "giacenze" con riferimento all'istante contabile nel quale... economicamente emerge l'esistenza di una "gestione incompiuta"».

In altri termini, possiamo affermare che gli elementi del capitale di bilancio oggetto di valutazione non sono altro che *livelli*, artificialmente calcolati stimando l'entità di fenomeni di *flusso* con riferimento ad un determinato istante di tempo, osservando nel discreto elementi che per loro natura andrebbero invece considerati esclusivamente nel continuo. Ciascuna grandezza economica oggetto di valutazione deve essere interpretata come "operazione non conclusa".

Le valutazioni di bilancio non fanno altro che spostare componenti positivi e negativi di reddito da un esercizio all'altro: in Ragioneria, come in altre discipline, nulla si crea e nulla si distrugge...

Le "materializzazioni" indicate dal Ferrero, fanno sì che in bilancio vengano iscritti, ad esempio, come "attrezzature" degli importi che più correttamente andrebbero chiamati «costi sostenuti per l'acquisto di fattori pluriennali che si presume possano essere coperti in futuro attraverso i ricavi di vendita dei prodotti che saranno ottenuti tramite l'utilizzo dei fattori stessi». E' chiaro che la "materializzazione" risponde ad incompressibili esigenze di praticità, ma è altrettanto chiaro che il valore attribuibile all'elemento esemplificato deve rispondere alla sua natura economico aziendale e non all'oggetto cui, per semplicità, è intitolata la voce di bilancio.

¹⁰ GIOVANNI FERRERO, *La valutazione del capitale di bilancio*, Giuffrè, pag. 35.

2.2. I principi e le regole dettati dal codice civile

Come è noto, il legislatore del '91 ha profondamente innovato le norme relative alla redazione di bilancio, proponendo, per la prima volta, una definizione del significato attribuibile al termine "costo".

In ossequio ai principi di prudenza, nella prospettiva di continuazione dell'attività e di competenza economica, previsti nell'art. 2423 *bis*, l'art. 2426 n. 1) individua nel costo di acquisto o di produzione il criterio di base per la valutazione delle immobilizzazioni. Il n. 9) del medesimo articolo estende agli elementi del capitale circolante il medesimo criterio di base.

Il costo risulta pertanto essere stato scelto dal legislatore come criterio generale di valutazione, che deve essere sempre adottato, salvo i casi espressamente previsti.

Come già detto, la norma descrive il contenuto del termine costo: in particolare per quello di produzione viene specificato che esso *«comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi»*.

Sul significato del termine «può comprendere» ormai la dottrina è pressoché unanime nel seguire la chiara interpretazione fornita dalla relazione allo schema di legge delegata che, nel commento all'art. 9 dello schema di decreto legislativo 9 aprile 1991, n 127, così recita: «...La formula "può comprendere" non intende attribuire ai redattori del bilancio una facoltà di scelta arbitraria, ma si riferisce alla ragionevole applicazione della discrezionalità tecnica, in conformità al principio generale della "rappresentazione veritiera e corretta"»... «La regola dettata per i costi di indiretta imputazione è poi estesa agli oneri finanziari, compresi quelli sostenuti per far costruire il prodotto da terzi».

In conclusione, possiamo affermare che le norme in oggetto prevedono come criterio di base per la valutazione di tutti gli elementi prodotti una configurazione di costo, che è nota sotto il titolo di "costo industriale pieno" e comprende tutti i costi diretti, più quote di costi indiretti, ripartiti fra tutti i prodotti, attraverso "ragionevoli" basi di ripartizione.

2.3. Le valutazioni "difformi dai criteri stabiliti dalla legge"

A nostro avviso, il significato che viene attribuito all'espressione «valutazioni difformi dai criteri stabiliti dalla legge» è la causa principale delle difficoltà interpretative segnalate dalla giurisprudenza "altalenante" e dalle inconciliabili soluzioni proposte dai diversi punti di vista della dottrina giuridica.

Come in precedenza accennato, le disposizioni relative ai singoli elementi del bilancio d'esercizio contenute nell'art. 2426 n. 1) si sviluppano secondo due fasi, fra loro ben distinte: in primo luogo viene indicato il costo consuntivo come criterio di base che deve essere sempre adottato, salvi i casi espressamente previsti; successivamente si definisce il contenuto del termine "costo", senza però fornire alcuna regola per il suo calcolo, ma riferendosi soltanto alla distinzione fra costi diretti e costi indiretti, ben nota ed utilizzata sia dalla dottrina che dalla prassi per la *stima* del costo di prodotto.

Orbene, alle due fasi contenute nella norma corrispondono obblighi per il redattore del bilancio assai difformi: l'adozione di valori diversi dal costo consuntivo è consentita, come detto, soltanto nei casi previsti dalla legge: inoltre, in ossequio al c.d. "obbligo di deroga" contenuto nella clausola generale, la disposizione non deve essere applicata soltanto se, in casi eccezionali, il suo utilizzo compromette la "rappresentazione veritiera e corretta". Da tutto ciò deriva che, se un elemento che dovrebbe essere valutato al costo storico è invece rappresentato con una stima diversa e di ciò non viene data alcuna giustificazione nella nota integrativa, a nostro avviso nel bilancio è possibile individuare informazioni non veritiere, in quanto il lettore è portato a ritenere che quell'elemento sia stato valutato secondo le prescrizioni del codice. Se, al contrario, della deroga viene fornita la richiesta giustificazione, anche nel caso in cui a posteriori si ritenga che tale giustificazione non è condivisibile, a nostro avviso non è riscontrabile alcun elemento di falsità, ma, piuttosto, il bilancio potrebbe risultare "non corretto", con le conseguenze del caso.

Del tutto diversi sono gli obblighi, per il redattore del bilancio, che discendono dall'indicazione del contenuto del termine "costo di produzione": una volta stabilito che un elemento deve essere valutato al costo storico, il valutatore ha il solo obbligo di "misurare" le componenti misurabili del consumo di fattori della produzione, mentre per tutto il resto egli deve semplicemente comportarsi «in modo ragionevole», nel senso che può e deve utilizzare uno dei tanti metodi dettati dalla dottrina ragionieristica o dalla prassi, ben sapendo che i risultati che otterrà adottando un metodo potranno essere assai diversi da quelli che avrebbe potuto ottenere scegliendo un metodo diverso, ma che la sua scelta, essendo riferibile alla propria discrezionalità tecnica, è *insindacabile* da parte di chicchessia.

Per meglio chiarire l'assunto, proponiamo il caso di una società che redige il bilancio del primo esercizio sociale¹¹ ed affronta il problema della scelta del metodo per la valutazione del magazzino prodotti.

¹¹ La scelta è motivata dalla maggiore semplicità dei calcoli, ma, ovviamente, le cose non cambierebbero se si scegliesse un qualsiasi altro esercizio.

Mentre non si ipotizzano difficoltà per la misurazione dei costi direttamente imputabili ai prodotti, per quanto riguarda quelli indiretti è necessario scegliere una congrua "base di ripartizione", ovvero un elemento misurabile che possa rappresentare in modo ragionevole il diverso consumo dei fattori indiretti, attribuibile a ciascuno dei diversi prodotti. Ripetiamo che qualsiasi scelta sarà inevitabilmente soggettiva: occorre soltanto cercare di evitare che sia meramente "arbitraria", così come sarebbe se si scegliesse come base un elemento che non ha assolutamente alcuna attinenza con l'utilizzo dei fattori indiretti della produzione.

Nelle produzioni industriali, fra le basi più frequentemente utilizzate per la ripartizione dei costi indiretti, figurano elementi agevolmente misurabili, come il peso o il volume di ciascun tipo di prodotto, ovvero il tempo impiegato per il ciclo di lavorazione.

Per dimostrare quanto diversi possano essere i risultati relativi alla scelta di un metodo piuttosto che un altro abbiamo elaborato la tavola 1), che contiene due ipotesi di calcolo: la prima si sviluppa ripartendo i costi indiretti sulla base del peso del prodotto finito, mentre la seconda presuppone di aver optato per la durata del ciclo produttivo.

L'esempio ha volutamente enfatizzato le conseguenze della diversa scelta, utilizzando dati particolarmente significativi, ma rappresenta una fattispecie assolutamente possibile nella realtà: è facile notare come la scelta di una base, piuttosto che l'altra, provochi una sostanziale differenza nella valutazione delle rimanenze finali di prodotti, tanto da trasformare in rilevante perdita quello che si presentava come un risultato fortemente positivo.

Ciò posto, si deve concludere che pur comportando le due ipotesi di bilancio risultati discordanti e diametralmente opposti, sono entrambe del tutto veritiere e corrette.

PARTE SECONDA:
ARTICOLI DI GIANFRANCO CAPODAGLIO

Prima ipotesi: imputazione dei costi indiretti sulla base del peso del prodotto

Seconda ipotesi: imputazione dei costi indiretti sulla base della durata del ciclo di produzione

PRIMA IPOTESI	Quantità	Valori
Ricavi		600,00
Costi		850,00
Rimanenze finali:		
- prodotto A)	25	262,50
- prodotto B)	5	28,75
Risultato		41,25

	Peso in chili	Durata ciclo in minuti	Costi diretti	Costi indiretti	Costo pieno
Prodotto A)	6	30	3	7,50	10,50
Prodotto B)	3	60	2	3,75	5,75
Totale costi indiretti	250				
Totale peso prodotti	200				
Totale tempi di lavorazione	2000				

SECONDA IPOTESI	Quantità	Valori
Ricavi		600,00
Costi		850,00
Rimanenze finali:		
- prodotto A)	25	168,75
- prodotto B)	5	47,50
Risultato		-33,75

	Peso in chili	Durata ciclo in minuti	Costi diretti	Costi indiretti	Costo pieno
Prodotto A)	6	30	3	3,75	6,75
Prodotto B)	3	60	2	7,50	9,50
Totale costi indiretti	250				
Totale peso prodotti	200				
Totale tempi di lavorazione	2000				

3. L'intervento dei principi contabili internazionali

L'anno 2005 sarà ricordato come l'*orribilis* per gli uffici amministrativi delle società quotate e di quelle che hanno avuto l'ardire o la sventura di volere, o dovere, adottare per la prima volta gli *international financial reporting standard*, normalmente ricordati con l'impronunciabile acronimo di IFRS.

Le conseguenze di ciò per giudici, consulenti e studiosi del diritto penale commerciale si conosceranno soltanto in un momento successivo, allorché si dovrà capire se la secolare tradizione giuridica italiana riguardante il bilancio sarà o meno travolta dalle nuove normative.

L'Unione Europea, con i Regolamenti comunitari n. 1606/2002 del 19 luglio 2002, n. 1725 del 29 settembre 2003 e n. 707 del 6 aprile 2004, ha obbligato gli Stati membri ad adottare, a partire dal 1° gennaio 2005 i principi contabili IAS/IFRS per la redazione dei bilanci consolidati delle società i cui titoli sono trattati su mercati regolamentati.

Lo Stato italiano, con la legge n. 306 del 31 ottobre 2003 (Comunitaria 2003, pubblicata sulla G.U. n. 266 del 15 novembre 2003) e con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 39, ha inteso aderire all'armonizzazione contabile promossa dall'Unione, andando oltre gli obblighi imposti dal citato regolamento e prevedendo che, in aggiunta alle imprese indicate dal regolamento comunitario, dovranno adottare gli IAS/IFRS anche:

- 1) le società quotate per la redazione del bilancio d'esercizio;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico per il bilancio d'esercizio e consolidato;
- 3) le banche e gli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, per il bilancio d'esercizio e consolidato;
- 4) le imprese assicurative per il bilancio consolidato e, se sono quotate, ma non redigono il bilancio consolidato, anche per quello d'esercizio.

La nuova normativa, inoltre, prevede la facoltà di redigere il bilancio con i principi contabili internazionali per tutte le altre imprese che non sono autorizzate alla scelta del bilancio in forma abbreviata.

Come detto, l'espressione IFRS è normalmente tradotta in italiano come "principi contabili internazionali": l'uso di questi termini, però, può trarre in inganno. Un "*financial reporting standard*" non è propriamente un "principio contabile" nel senso assegnato al termine dalla dottrina e dalla prassi italiane, ma una semplice "regola empirica", suscettibile di progressivi cambiamenti, a seconda di come la prassi prevalente percepisce i mutamenti dei contesti economici nei quali deve essere adottata.

In particolare gli *standard* non rispondono ad alcun sistema generale di riferimento: essi, invero, prevalgono rispetto al c.d. "quadro sistematico" (*Framework*), che vale solo se non in contrasto con quanto indicato nelle singole regole¹².

La lettura del "quadro" è tuttavia interessante, perché, fra l'altro, indica quali sono le finalità che gli IAS/IFRS riconoscono al bilancio¹³: esso è destinato a soddisfare le esigenze conoscitive di molti soggetti, ma, fra di essi, assume una netta prevalenza la categoria degli "investitori", che vengono così indicati¹⁴: «*chi fornisce capitale di rischio e i suoi consulenti sono interessati al rischio inerente al loro investimento e al relativo rendimento. Essi necessitano di informazioni che li aiutino a decidere se comprare, mantenere o vendere. Gli azionisti, inoltre, sono interessati ad usufruire delle informazioni che li mettano in grado di valutare la capacità dell'entità di pagare dividendi*».

Viene affermata in modo deciso l'intenzione di sacrificare le esigenze di tutti gli altri interlocutori, se incompatibili con quelle degli investitori: «*poiché gli investitori sono i fornitori del capitale di rischio all'entità, un bilancio che soddisfi le loro esigenze informative soddisferà anche la maggior parte delle esigenze di altri utilizzatori del bilancio*». E' quasi superfluo notare che gli interessi degli azionisti non sono tutti eguali e che quelli degli investitori di capitale proprio presenti e, soprattutto, futuri possono essere assai diversi da quelli dei soci di minoranza, dei creditori, dei dipendenti, e così via esemplificando.

Gli *standard*, pertanto, sono finalizzati a rappresentare principalmente le informazioni utili al socio (presente e futuro), piuttosto che quelle utili alla società: in altre parole, il bilancio deve offrire il maggior numero di informazioni possibile sulla probabilità per il socio di incassare, in un arco di tempo prevedibile, la somma investita, più o meno il risultato dell'investimento, attraverso la distribuzione di dividendi e la successiva rivendita dei titoli acquistati. A questo scopo, per il socio, l'ottenimento da parte della società di redditi destinabili - e probabilmente destinati - alla distribuzione, oppure il rialzo del corso dei titoli da lui posseduti, hanno la medesima valenza.

Particolarmente importanti sono le conseguenze di questa scelta sulla fissazione dei principi di redazione del bilancio¹⁵, che sono soltanto due: quello della competenza e quello della continuità aziendale; ad essi fanno seguito le "caratteristiche qualitative" del bilancio, definite «*aspetti che rendono l'informazione contenuta nel*

¹² *Framework*, finalità e ruolo, paragrafo 3.

¹³ E' opportuno segnalare che nell'ambiente in cui hanno avuto origine gli IAS per "bilancio" s'intende normalmente quello consolidato, essendo il bilancio relativo alla singola impresa del gruppo un documento pressoché "interno" e, comunque, di minore importanza.

¹⁴ Paragrafo 9.

¹⁵ *Framework*, paragrafi 22 e seguenti.

bilancio utile per gli utilizzatori» e che comprendono la comprensibilità, la significatività, l'attendibilità e la comparabilità.

Fra i requisiti dell'attendibilità, assieme alla prevalenza della sostanza sulla forma, alla neutralità ed alla completezza, troviamo infine la prudenza, che, come è noto, costituisce invece il primo dei principi di redazione del bilancio, dettati dall'art. 2423 *bis* c.c. attualmente in vigore.

Questa impostazione trova applicazione nei singoli standard: a titolo di esempio, è interessante notare la definizione di "ricavi" data allo IAS 18, secondo il testo italiano recepito dal nostro legislatore: *«ricavi sono flussi lordi di benefici economici conseguenti l'esercizio derivanti dallo svolgimento dell'attività ordinaria dell'impresa, quando tali flussi determinano incrementi del patrimonio netto diversi dagli incrementi derivanti dagli apporti degli azionisti»*.

Ancor più sintomatico è il passo che indica le condizioni che consentono la rilevazione dei ricavi: fra di esse spicca la disposizione secondo la quale i ricavi possono essere rilevati quando *«è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno fruiti dall'impresa e i costi sostenuti, o da sostenere, riguardo all'operazione possono essere attendibilmente determinati»*.

Del tutto in linea con le finalità indicate è la disposizione contenuta nello IAS 16, paragrafo 29, che consente di valutare gli immobili, impianti e macchinari al c.d. *fair value* (impropriamente tradotto "valore equo"), anche se superiore a valore "di libro". Esso viene definito (IAS 18, par. 7) *«il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili»*.

Per quanto riguarda le suddette immobilizzazioni materiali, viene precisato che, in linea generale, si deve far riferimento al valore di mercato, determinato solitamente attraverso apposita perizia redatta da un esperto del settore; per gli impianti e macchinari, se non è disponibile il valore di mercato, si può ricorrere al "costo di sostituzione ammortizzato"¹⁶.

4. Le nuove valutazioni "conformi ai criteri stabiliti dalla legge"

A questo punto ci si domanda se sia possibile individuare delle categorie di valutazioni oggettivamente "conformi ai criteri stabiliti dalla legge" e, per converso, sia possibile individuare valutazioni "difformi" penalmente rilevanti.

Per tentare di rispondere occorre fare alcune altre considerazioni.

¹⁶ Da intendersi come il costo corrente di riacquisto del bene, opportunamente ridotto in base allo stato d'uso.

- a) Lo IAS 1 non prescrive alcuna struttura obbligatoria per i prospetti di bilancio, ma ne indica il solo contenuto minimo.
- b) Viene definitivamente abrogato il principio della "continuità" dei bilanci, dettato dall'art. 31 della IV direttiva CEE, secondo il quale la situazione patrimoniale finale di un esercizio deve coincidere con quella iniziale del successivo: viene infatti espressamente prevista la possibilità di intervenire, nel corso dell'anno, sugli elementi costitutivi del bilancio d'apertura.
- c) La "filosofia" ispiratrice delle nuove regole è basata sul concetto di «attendibile previsione», assolutamente indipendente da qualsiasi documento formale.
- d) Come indicato in precedenza, gli *standard* sono in continua evoluzione.
- e) E' crescente la tendenza a sostituire progressivamente la rilevazione del costo storico degli elementi patrimoniali documentalmente provato con quella del loro *fair value*.
- f) Il concetto stesso di "valore" di un elemento è sempre più legato all'attualizzazione dei flussi di cassa che si ritiene *probabile* si possano ottenere dal suo impiego.

Se consideriamo i due "principi" di base, ovvero quello della competenza e quello della continuità aziendale, possiamo notare che il primo detta delle regole tendenti ad anticipare gli effetti positivi delle operazioni in corso, attraverso l'iscrizione dei "probabili benefici economici" e di quelli negativi, attraverso il sempre più frequente utilizzo delle verifiche inerenti la possibile "perdita di valore" delle attività.

Ancor più legato al futuro è l'altro principio, che impone la verifica della sussistenza delle condizioni per una proficua continuazione dell'attività aziendale; esse possono essere analizzate e giudicate soltanto per mezzo di appositi *budget* e *business plan* capaci di rappresentare al verificatore quali siano le attuali prospettive economiche e finanziarie dell'azienda. Il giudizio potrà riguardare soltanto la razionalità con la quale tali documenti sono stati redatti, a nulla rilevando, in merito alla loro correttezza¹⁷, il fatto che, in seguito, le ipotesi sulle quali essi erano fondati si concretizzino o meno.

¹⁷ A nostro avviso, mai a tali documenti può essere associato il concetto di verità o falsità.

5. Conclusioni

Concludendo queste brevi note, possiamo osservare che, in tema di bilancio, attualmente il concetto di "verità" e, quindi, del suo contrario, trova degli importanti vincoli in tutti i casi nei quali la normativa fa un esplicito od implicito riferimento alla "discrezionalità tecnica" del redattore, al quale è demandata la scelta fra alternative, che possono considerarsi tutte ammissibili secondo la prassi e secondo l'interpretazione che dei fenomeni fornisce la scienza che studia l'attività aziendale.

In relazione all'imminente profondo cambiamento delle regole relative alla formazione del bilancio, a nostro avviso i suddetti vincoli saranno molto più stringenti, tanto da richiedere un sostanziale cambiamento di mentalità: le valutazioni di bilancio si allontaneranno sempre più da una possibilità di riscontro oggettivo, man mano che il loro riferimento temporale sarà sempre più spostato in avanti.

Il riconoscimento della loro "accettabilità", dovrà sempre più dirigersi su di un'analisi comportamentale, per verificare se il valutatore ha o meno seguito le procedure che la prassi considerava "raccomandabili" al momento della valutazione. Ogni altro procedimento potrebbe risultare in contraddizione con la volontà del legislatore.